

**FOGLIO INFORMATIVO****4almCDI - Apertura di credito (FIDO) in conto corrente  
offerta ai Non Consumatori dedicata alla cessione dei crediti fiscali****INFORMAZIONI SULLA BANCA****CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA S.p.A.**

Sede Legale: Piazza dei Priori, 16/18 – 56048 Volterra (PI)

Tel.: 0588 91111- Fax: 0588 86940

Indirizzo e-mail: [info@crvolterra.it](mailto:info@crvolterra.it)

Sito internet: [www.crvolterra.it](http://www.crvolterra.it)

Codice ABI: 06370

Cap. Sociale € 101.364.400,00

C.F., P.IVA e numero iscrizione Registro Imprese di Pisa: 01225610508

Numero di iscrizione all'albo delle banche presso la Banca d'Italia: 5176.30

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia

**CHE COS'E' L'AFFIDAMENTO IN CONTO CORRENTE****Struttura e funzione economica**

Con l'operazione di **apertura di credito in conto corrente dedicata alle operazioni di cessione del credito fiscale al Non Consumatore** la banca mette a disposizione del cliente, a tempo determinato una somma di denaro, concedendogli la facoltà di addebitare il conto corrente dedicato alle operazioni di cessione del credito fino ad una cifra concordata.

L'affidamento si configura come un'apertura di credito in conto corrente con utilizzo rotativo ed a scadenza fissa da accordare sul conto corrente dedicato con una durata massima di 18 mesi.

La linea di credito è concessa e destinata esclusivamente per pagare gli interventi che danno diritto ai benefici fiscali.

L'anticipo di crediti fiscali derivanti da bonus ordinari sarà utilizzabile in un'unica soluzione rispettando la percentuale di anticipo stabilita, l'utilizzo dell'anticipo su crediti da superbonus 110 è consentito con la seguente modalità:

- Il primo 30% sarà utilizzabile dall'avvio dei lavori fino alla liquidazione del primo SAL;
- Il secondo 30% sarà utilizzabile dal completamento della FASE 2 (PRIMO – SAL) fino alla liquidazione del secondo SAL;
- L'ultimo utilizzo, pari al 40% del credito, sarà reso disponibile dal completamento della FASE 3 (SECONDO-SAL) fino alla liquidazione finale del credito fiscale.

Le somme derivanti dalla cessione dei crediti fiscali, al raggiungimento di ogni SAL, saranno utilizzate per rimborsare parzialmente o definitivamente la linea di credito concessa.

Tale tipologia di apertura di credito è destinata unicamente all'operazione sopra indicata e non è finalizzata ad altre diverse operatività (anticipo fatture, documenti, presentazione di titoli di credito...).

Al fine di realizzare l'operazione, è necessaria che nel momento in cui il cliente stipuli il contratto di finanziamento provveda contestualmente a sottoscrivere anche il contratto di cessione di crediti d'imposta condizionata sospensivamente all'avveramento di determinate condizioni.

L'apertura di credito illustrata nel presente Foglio Informativo non rientra nell'ambito di applicazione della disciplina del credito ai consumatori di cui agli artt. 121 e seguenti del D. Lgs. 385/1993 "Testo Unico Bancario; tale prodotto è rivolto infatti alle imprese strutturate in forma di

persona giuridica o enti, a professionisti o ditte individuali e, comunque, a soggetti non rientranti nella categoria di consumatore ai sensi della definizione di cui al D. Lgs. 206/2005 (Codice del Consumo).

Il **conto corrente dedicato alle operazioni di cessione dei crediti fiscali** è un contratto in cui la banca svolge un servizio di cassa per il cliente con un'operatività limitata e legata alle operazioni di cessione dei crediti fiscali.

#### Principali rischi tipici (generici e specifici)

Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:

- variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (tassi di interesse ed altre commissioni e spese del servizio) ove contrattualmente previsto;
- l'eventualità che la cessione di crediti d'imposta non si perfezioni con l'avveramento delle condizioni sospensive e che quindi il Cliente non sia in grado di utilizzare tali proventi per rimborsare alla scadenza o in caso di risoluzione anticipata le somme utilizzate.

#### PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

**Tasso annuo effettivo globale (TAEG)  
solo se cliente al dettaglio  
8,777%**

#### QUANTO PUÓ COSTARE IL FIDO

IPOTESI	SPORTELLO	ON LINE
Esempio di contratto con durata determinata (max 18 mesi) e commissione per la messa a disposizione dei fondi	-	-
Accordato	1.500	-
Tasso debitore nominale annuo	6,50%	-
Commissione per la messa a disposizione fondi	0,50% per trimestre	-
Spese collegate all'erogazione del credito (visure, accesso a basi dati, etc.)	-	-
Spese di operazione contabile per una operazione di prelievo	-	-
Spese di scritturazione contabile una operazione di rimborso	-	-
Altre spese su base annua	-	-
Interessi	97,50	-
Oneri	8,33	-

TAEG	8,777%	-
------	--------	---

### TASSI

Tasso debitore nominale annuo fido straordinario	6,50 %
Criterio di indicizzazione	Non indicizzato
Tasso debitore nominale annuo per utilizzo in assenza fido /oltre fido	Non applicabile
Criterio di indicizzazione	Non applicabile
Tasso di mora	Non applicabile
Criterio di indicizzazione	Non applicabile

### SPESE

Periodicità di liquidazione interessi	annuale a tasso nominale <sup>(1)</sup>
Commissione onnicomprensiva	Commissione di accordato: 2% massimo annuo del monte fidi per cassa (0,50 % max per trimestre). Massimo euro 10.000 /anno (Euro 2.500,00 /trimestre)
Il calcolo degli interessi è eseguito con riferimento alla durata dell'anno civile (divisore 365/366)	
Commissione istruttoria veloce (CIV) (2) Si applica a fronte di ogni sconfinamento (intendendosi per tale anche ogni incremento di sconfinamento)	Non applicabile
Oneri di Mediazione	La Banca non si avvale di mediatori per l'intermediazione dei prodotti del credito e non ha aderito all'accordo ABI-OAM. Nel caso in cui il Cliente si avvalga di Consulenti Finanziari Indipendenti o mediatori è tenuto a comunicarlo alla prima occasione utile alla Cassa, la quale provvederà a comprendere il compenso del consulente nel calcolo del TAEG/TEG applicato al finanziamento richiesto

(1) Gli interessi vengono conteggiati al 31 dicembre di ogni anno e divengono esigibili al 1 marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati.

(2) La liquidazione delle commissioni avverrà con periodicità trimestrale.

**Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)**, previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l. n. 108/1996), relativo alle operazioni di apertura di credito in conto corrente può essere consultato in filiale.

Per le altre commissioni e spese vedi il foglio informativo **2almCDI** "Conto corrente dedicato Superbonus 110 e altri crediti fiscali offerto ai Non Consumatori".

Per le condizioni relative alla cessione dei crediti fiscali vedi il foglio informativo **4z** "Cessione crediti di imposta derivanti da Superbonus 110%, Ecobonus ed altri bonus fiscali edilizi".

## RECESSO E RECLAMI

### Recesso dal contratto

Il Cliente può recedere dal contratto in qualsiasi momento, senza penalità e senza spese di chiusura, mediante il pagamento di quanto dovuto.

La Banca ha facoltà di recedere dall'apertura di credito a tempo indeterminato, di ridurla o di sospenderla con effetto immediato al ricorrere di un giustificato motivo, con il preavviso di un giorno. Nel caso di apertura di credito a tempo determinato la Banca ha la facoltà di recedere, di ridurre o di sospendere con effetto immediato l'affidamento al ricorrere di una giusta causa. In entrambe le ipotesi, per il pagamento di quanto dovuto sarà dato al cliente, per iscritto, un termine di tre giorni.

### Recesso in caso di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali

Se il contratto è a tempo indeterminato, la Banca si riserva la facoltà di modificare unilateralmente, anche in senso sfavorevole al Cliente, le condizioni normative ed economiche previste dal contratto stesso, qualora sussista un giustificato motivo.

Se il contratto è a tempo determinato, la Banca si riserva la facoltà, qualora sussista un giustificato motivo, di modificare unilateralmente anche in senso sfavorevole al Cliente le condizioni normative ed economiche previste dal contratto stesso, ad esclusione di quelle aventi ad oggetto i tassi di interesse.

Tutte le modifiche unilaterali di cui al presente articolo saranno comunicate dalla Banca al Cliente mediante una "**Proposta di modifica unilaterale del contratto**", con preavviso minimo di due mesi, nel rispetto di quanto previsto dall'art. **118** del Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi bancarie e creditizie - TUB) e sue successive integrazioni e modificazioni. Le modifiche si intenderanno approvate qualora il Cliente non receda dal contratto, senza spese, entro la data prevista per l'applicazione delle modifiche stesse. In tale caso, in sede di liquidazione del rapporto, il Cliente ha diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

### Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

N. 30 giorni.

### Reclami

Per eventuali contestazioni inerenti al rapporto contrattuale, il Cliente può presentare reclamo, inviando comunicazione scritta all'Ufficio Reclami della Banca (Cassa di Risparmio di Volterra SpA - Ufficio Reclami Piazza dei Priori, 16/18 - 56048 Volterra (PI)), mediante lettera raccomandata A/R o per via telematica.

([www.crvolterra.it](http://www.crvolterra.it) sezione reclami). L'Ufficio Reclami deve rispondere entro 60 giorni di calendario dalla data di ricezione, inviando comunicazione scritta al cliente.

### **Risoluzione stragiudiziale di controversie e Mediazione**

In mancanza di risposta scritta da parte dell'Ufficio Reclami entro i termini stabiliti ai sensi di quanto precede, ovvero nel caso in cui la risposta ottenuta sia ritenuta insoddisfacente, il Cliente, ove ne ricorrano i presupposti, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi all'ABF - Arbitro Bancario Finanziario. Per conoscere le modalità e la relativa disciplina attuativa emanata dalla Banca d'Italia consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it). E' sempre possibile ottenere ulteriori indicazioni rivolgendosi direttamente alla Banca, che mette a disposizione dei clienti presso i propri locali e sul proprio sito internet le guide relative all'accesso all'ABF, ovvero chiedendo informazioni presso le sedi della Banca d'Italia aperte al pubblico.

In alternativa all'ABF o per le questioni che esulano la sua competenza, il Cliente, anche in assenza di preventivo reclamo alla Banca e prima di ricorrere all'autorità giudiziaria, può attivare -singolarmente o in forma congiunta con la Banca - una procedura di conciliazione finalizzata al tentativo di trovare un accordo. La domanda di mediazione è presentata mediante deposito di un'istanza presso un Organismo determinato ai sensi del Decreto Legislativo n. 28/2010 e successive modifiche e integrazioni.

In ogni caso, l'istanza di risoluzione stragiudiziale delle controversie ai sensi di una delle procedure precedentemente descritte costituisce condizione di procedibilità della eventuale domanda giudiziale.

**GLOSSARIO**

<b>Commissione di istruttoria veloce</b>	Commissione per svolgere l'istruttoria veloce, quando il cliente esegue operazioni che determinano uno sconfinamento o accrescono l'ammontare di uno sconfinamento esistente.
<b>Commissione onnicomprensiva</b>	Commissione calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente e alla durata del fido. Il suo ammontare non può eccedere lo 0,5%, per trimestre, della somma messa a disposizione del cliente.
<b>Fido</b>	Contratto in base al quale la banca/intermediario si impegna a mettere a disposizione del cliente una somma di denaro oltre il saldo disponibile sul conto. Il contratto stabilisce l'importo massimo della somma messa a disposizione e l'eventuale addebito al cliente di una commissione e degli interessi.
<b>Saldo contabile</b>	Saldo risultante dalla mera somma algebrica delle scritture dare/avere in cui sono compresi importi non ancora giunti a maturazione
<b>Saldo disponibile</b>	Giacenza sul conto corrente che può essere effettivamente utilizzata
<b>Sconfinamento</b>	Somme di denaro utilizzate dal cliente, o comunque addebitategli, in eccedenza rispetto al fido ("utilizzo extra-fido"); somme di denaro utilizzate dal cliente, o comunque addebitategli, in mancanza di un fido, in eccedenza rispetto al saldo del cliente ("sconfinamento in assenza di fido").
<b>Tasso debitore annuo nominale</b>	Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi a carico del cliente sulle somme utilizzate in relazione al fido e/o allo sconfinamento. Gli interessi sono poi addebitati sul conto.
<b>Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)</b>	Indica il costo totale dell'operazione su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, ad esempio spese di istruttoria della pratica e di riscossione della rata. Alcune spese non sono comprese, per esempio quelle notarili.
<b>Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)</b>	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario e, quindi, vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il tasso soglia dell'operazione e accertare che quanto richiesto dalla banca non sia superiore.